



Coni

Coor. Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000361/07

Roma, 7 giugno 2007

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI

Loro Sedi

Oggetto: **Disposizioni di carattere fiscale riguardanti l'organizzazione sportiva.**

- Decreto 28 marzo 2007. Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive.
- Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007. individuazione e modalità da osservare per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno 2007.
- Nota n. 1576 del 3 aprile 2007 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Imposta comunale sulla pubblicità.
- Nuovo calendario di alcune scadenze fiscali.

Con la presente circolare si desidera fornire un'informativa sulle più recenti disposizioni di carattere fiscale riguardanti l'organizzazione sportiva.

1. Decreto 28 marzo 2007. Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive.

Come già evidenziato nella precedente informativa del 17 gennaio 2007, prot. n. 0000026/07, il comma 319, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), aggiungendo all'art. 15, comma 1, del TUIR, la lettera i-quinquies, consente di detrarre dall'IRPEF un importo pari al 19% delle spese, per una cifra non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per i ragazzi di

età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La norma demanda all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione sia delle associazioni sportive e delle palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, sia delle caratteristiche alle quali devono rispondere i detti soggetti.

A ciò si è provveduto con il surrichiamato decreto 28 marzo 2007, recante detrazione per spese d'iscrizione a strutture sportive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 106, del 9 maggio 2007.

In sintesi, il provvedimento dispone che:

- per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge n. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi dalle società e associazioni sportive dilettantistiche innanzi menzionate, pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile;
- la spesa, ai fini della detrazione, deve risultare certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti precedentemente elencati, recante l'indicazione:
 - a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del cognome, nome e residenza, nonché del codice fiscale dei soggetti rilascianti il documento;
 - b) della causale del pagamento;
 - c) dell'attività sportiva esercitata;
 - d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
 - e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

2. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007. individuazione e modalità da osservare per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno 2007.

Il DPCM 16 marzo 2007, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, individua i soggetti e le prescrizioni da osservare per partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF di cui all'art. 1, commi da 1234 a 1236 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Le citate norme, come già evidenziato nella precedente informativa del 17 gennaio 2007, prot. n. 0000026/07, consentono al contribuente di destinare, per l'anno 2007, la quota del 5 per mille della sua IRPEF relativa al periodo d'imposta 2006, a sostegno di determinati soggetti, tra i quali sono ricomprese anche le associazioni riconosciute che operano nello sport dilettantistico, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In proposito occorre sottolineare che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007, in riferimento alla ripartizione del 5 per mille per l'anno 2006 agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 337, della legge n. 266/2005, ha chiarito che l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel "Registro (telematico) delle associazioni e società sportive dilettantistiche", istituito dal CONI con la delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004, non può assumere di per se forma di riconoscimento tale da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille.

Osservato, quindi, che la norma istitutiva del 5 per mille fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, per tali soggetti, l'unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica disciplinata dal DPR n. 361 del 7 dicembre 2000.

3. Nota n. 1576 del 3 aprile 2007 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Imposta comunale sulla pubblicità. Pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

Per opportuna notizia, si riporta, qui di seguito, il testo della risoluzione n. 1576 del 3 aprile 2007, con la quale, il Dipartimento per le Politiche Fiscali, in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, realizzata negli impianti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore a tremila posti, effettuata dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, ha precisato che:

- l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengano esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti diversi;
- per il riconoscimento dell'esenzione è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture dell'impianto sportivo, essendo ininfluenza la loro visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso.

Dipartimento per le Politiche Fiscali – nota n. 1576 del 3 aprile 2007.

"Nella nota...si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'art. 1, comma 128, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, relativa alla pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni

sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Occorre precisare, al riguardo, che il tenore letterale della norma in discorso induce a ritenere che l'esenzione dal pagamento del tributo va applicata a qualsiasi esposizione pubblicitaria rivolta all'interno degli impianti sportivi, effettuata dai soggetti individuati dall'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vale a dire dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

In altre parole, la ratio dell'art. 1, comma 128, della L. n. 266 del 2005, è proprio quella di agevolare ogni forma di pubblicità "in qualunque modo realizzata" dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto, l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengano esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti diversi.

Riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all'esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture dell'impianto sportivo, essendo ininfluyente la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso."

4. Nuovo calendario di alcune scadenze fiscali. Comunicato stampa dell'Agenzie delle Entrate del 7 maggio 2007.

Il comunicato stampa informa che il Governo si appresta ad emanare un provvedimento che rimodula alcune scadenze fiscali, spostando in avanti i termini previsti per alcune categorie di contribuenti.

In particolare:

- viene previsto un differimento, dal 31 maggio al 15 giugno 2007, della possibilità di prestare assistenza fiscale mediante l'accettazione fino a tale data del Modello 730;
- slitta al 10 settembre 2007 il termine del 31 luglio per l'invio telematico di UNICO da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonché per i predetti soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2007 e il 9 settembre 2007;
- slitta al 25 settembre 2007 il termine del 31 luglio per l'invio telematico di UNICO da parte di persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.

Resta, invece, fissata al 2 luglio 2007 la scadenza per le persone fisiche non soggetti IVA che presentano la dichiarazione UNICO cartacea a banche e posta, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di avvalersi del più ampio termine del 31 luglio 2007 per l'invio telematico.

Resta, inoltre, ferma al 31 luglio 2007 la scadenza per l'invio telematico di UNICO da parte di persone fisiche non soggetti IVA, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagrozzi)

